

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Alla Società ASD CUS PALERMO
2. Al sig. Giovanni Randisi
3. Alla Società ASD PALLAMANO CHIARAVALLE
4. Al sig. Gianluca Maltoni

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 17.30 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Giovanni Randisi della Società ASD CUS PALERMO (cod. fed. 0125), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale, gara n. 65084, Serie A Silver Maschile, Re Borbone CUS Palermo – Publiesse Chiaravalle del 10.02.2024, pubblicato sul C.U. n. 21 del 14.02.2024

premesse che

è presente per la società reclamante il legale rappresentante p.t. sig.

Giovanni Randisi il quale si riporta al reclamo con il quale chiedeva:

in via principale di annullare la squalifica di quattro giornate comminata all'atleta Emanuele Artale dal Giudice Sportivo Nazionale;

in subordine di disporre la congrua riduzione a due giornate di squalifica tenendo conto dell'effettiva dinamica della condotta sanzionata e tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia pregiudizio in danno del giocatore avversario;

rilevato che

la Società proponente il reclamo ha prodotto il file video contenente il filmato del fallo di gioco e del successivo diverbio tra il tesserato Artale Emanuele ed il giocatore della squadra avversaria;

la Corte Sportiva d'Appello acquisiva e visionava il filmato dello stralcio della gara oggetto del reclamo;

la Società ASD Pallamano Chiaravalle non si è costituita in giudizio e non ha depositato memoria difensiva;

considerato che

l'atleta Emanuele Artale risulta avere già scontato alla data odierna 2 giornate effettive di squalifica su 4 inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale; in base al video e al referto di gara, posti a fondamento della decisione a cui si è chiamati è emersa la minore gravità del fatto che consente una rivalutazione in melius

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello:

- o **Accoglie per quanto di ragione il reclamo e riforma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale irrogata con il C.U. n. 21 del 14 febbraio 2024, riducendo a due le giornate di squalifica a carico dell'atleta Artale Emanuele;
- o deposita contestualmente la motivazione;
- o manda alla segreteria per i relativi ulteriori incumbenti.

Roma, 27 febbraio 2024.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI - Componente